REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE VENETO FSE OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE" 2007-2013

(approvato dal Comitato di Sorveglianza il 25 gennaio 2008)

Il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale FSE Ob. CRO 2007/2013 (in seguito denominato anche "Comitato")

visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, e in particolare l'articolo 63, paragrafo 2;

visto il Quadro Strategico Nazionale Italia (QSN) 2007-2013, confermato con decisione della Commissione C(2007)3329 del 13 luglio 2007, e, in particolare le disposizioni relative ai Comitati di Sorveglianza;

visto il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) FSE Ob. CRO 2007-2013, approvato con decisione della Commissione C(2007)5633 del 16.11.2007;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3513 del 6.11.2007 che istituisce il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale (POR) FSE Ob. CRO 2007/2013;

d'intesa con l'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale FSE Ob. CRO 2007-2013;

ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1 (Composizione)

Il Comitato è presidente della Regione del Veneto o, in caso di assenza o impedimenti del Presidente della Regione, dall'Assessore alle Politiche dell'Istruzione, e della Formazione, salvo diversa delega del Presidente.

Sono membri del Comitato, in conformità con quanto previsto nell'atto istitutivo dello stesso:

- Il Presidente
- L'Assessore regionale alle Politiche dell'Istruzione e della Formazione
- L'Autorità di Gestione

Segretario Regionale alle Attività Produttive, Istruzione e Formazione

- I rappresentanti della Amministrazione Regionale

Dirigente della Direzione Formazione Dirigente della Direzione Istruzione Dirigente della Direzione Lavoro

- L'Autorità di Certificazione

Segretario Regionale al Bilancio e Finanza

- L'Autorità di Audit

Dirigente della Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie

- L'Amministrazione nazionale capofila del Fondo FSE

Rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

- L'Amministrazione nazionale responsabile del coordinamento generale delle politiche dei Fondi Strutturali

Rappresentante del Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per le Politiche di sviluppo e coesione

- L'Amministrazione nazionale responsabile del Fondo di rotazione di cui alla legge 183/87

Rappresentante del Ministero dell'Economia e delle finanze - Ispettorato Generale per i rapporti con l'Unione Europea (I.G.R.U.E.)

- Le Amministrazioni responsabili delle politiche trasversali

Segretario Regionale all'Ambiente

Rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità

Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità

- L'Autorità di Gestione del FESR

Dirigente della Direzione Regionale Programmi Comunitari

- L'Autorità di Gestione del FEASR

Dirigente della Direzione Regionale Piani e Programmi settore primario

- L'Autorità di Gestione del FEP

Rappresentante del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - Divisione PEMACQ 5

- I Rappresentanti del partenariato economico e sociale

2 rappresentanti individuati congiuntamente dalle Associazioni di categoria datoriali

2 rappresentanti individuati congiuntamente dalle Associazioni sindacali

1 rappresentante del Forum permanente del Terzo Settore

- I Rappresentanti del Partenariato istituzionale

1 rappresentante individuato congiuntamente da ANCI Veneto, UNCEM Veneto e URPV

- I Rappresentanti delle autonomie funzionali

1 rappresentante del Comitato di Coordinamento Regionale Universitario del Veneto (CRUV)

Partecipa alle riunioni del Comitato a titolo consultivo un rappresentante designato dalla Commissione Europea.

Ciascuno dei membri può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente appositamente designato dall'Amministrazione, dall'Ente o dall'Organismo rappresentato.

La composizione del Comitato può essere modificata su proposta del Comitato medesimo.

Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, il valutatore indipendente, un rappresentante del Consiglio Regionale, la Consigliera Regionale di Parità, un rappresentante di Unioncamere del Veneto.

In tal caso l'elenco degli invitati a ciascuna riunione sarà comunicato ai membri effettivi del Comitato, dalla Segreteria Tecnica del Comitato medesimo di cui al successivo art. 9.

Art. 2 (Compiti)

Il Comitato di Sorveglianza accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del programma operativo. A tal fine svolge i compiti indicati nell'art. 65 del regolamento (CE) n. 1083/2006, quelli indicati nel QSN Italia 2007-2013, nel POR FSE Ob. CRO 2007-2013 e quelli previsti dal presente regolamento interno.

Il Comitato si assicura dell'efficienza e della qualità dell'esecuzione del POR. A tal fine assolve, tra l'altro, i seguenti compiti:

- a) esamina eventuali problemi significativi eventualmente riscontrati durante l'esecuzione del programma e propone misure atte alla loro risoluzione;
- b) esamina ed approva i criteri di selezione delle operazioni finanziate a titolo di ciascuna attività, esamina i risultati della verifica di conformità sulle operazioni avviate prima dell'approvazione di detti criteri ed approva ogni revisione dei criteri di selezione secondo le necessità della programmazione;
- c) esamina periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del POR;
- d) esamina i risultati dell'esecuzione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ogni asse prioritario, nonché le valutazioni di cui all'art. 48.3 del regolamento (CE) n. 1083/2006;
- e) esamina ed approva i rapporti annuali e finali di esecuzione prima della loro trasmissione alla Commissione europea;
- f) esamina i rapporti annuali di controllo e le eventuali osservazioni espresse al riguardo dalla Commissione in seguito alla loro valutazione;
- g) esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione concernente l'approvazione del POR;
- h) esamina il piano di comunicazione e i progressi nella sua attuazione, gli interventi informativi e pubblicitari realizzati, i mezzi di comunicazione utilizzati;
- i) propone all'Autorità di Gestione qualsiasi adattamento o revisione del POR, che renda possibile il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1083/2006 o migliori la gestione del POR stesso.

Il Comitato svolge altresì le attività di sorveglianza anche sulle forme di intervento relative al periodo di programmazione 2000-2006. In tali casi valgono le norme del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e le pertinenti norme stabilite nel programma. In relazione alle confluite competenze del Comitato di Sorveglianza della precedente fase di programmazione, il Comitato di Sorveglianza del POR FSE Ob. CRO 2007-2013, attuando conseguentemente i propri compiti in veste di Comitato di sorveglianza del programma 2000-2006, sorveglia e valuta i progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi strategici, esamina ed approva le modifiche al programma e al complemento di programmazione, nonché i rapporti di esecuzione annuale e finale. Il Presidente del Comitato ha cura di invitare alla discussione su questi argomenti le Amministrazioni e gli Organismi interessati, qualora non già presenti nel Comitato di Sorveglianza del POR FSE Ob. CRO 2007-2013, predisponendo un'agenda dei lavori separata per ciascun programma.

Art. 3 (Convocazione e Riunioni)

Il Comitato è convocato dal suo Presidente almeno una volta l'anno, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta della maggioranza semplice dei membri del Comitato in casi di necessità, debitamente motivata.

Le riunioni si tengono a Venezia presso la sede indicata dal Presidente all'atto della convocazione.

Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se almeno la metà dei membri è presente ai lavori.

Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnici composti da rappresentanti delle Amministrazioni regionali, delle Amministrazioni centrali e della Commissione europea.

Art. 4

(Ordine del giorno e trasmissione della documentazione)

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato, e lo sottopone al Comitato per l'approvazione.

In casi di urgenza motivata, il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I membri del Comitato ricevono, a mezzo posta elettronica, la convocazione e la bozza dell'ordine del giorno, salvo eccezioni motivate, almeno tre settimane prima della riunione.

L'ordine del giorno definitivo, i documenti per i quali è richiesto l'esame, l'approvazione, la valutazione da parte del Comitato ovvero ogni altro documento di lavoro vengono trasmessi per posta elettronica almeno due settimane prima della riunione.

Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato, purché in tal caso la convocazione venga inviata a ciascun componente almeno una settimana prima della riunione.

Art. 5 (Deliberazioni)

Le deliberazioni del Comitato sono assunte secondo la prassi del consenso.

Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, può rinviare il voto su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento.

Art. 6 (Verbali)

Una sintesi delle deliberazioni assunte dal Comitato viene preparata dalla Segreteria Tecnica del Comitato, comunicata e ratificata, di norma, alla chiusura della stessa riunione.

Il verbale è approvato dai membri del Comitato nel corso della riunione successiva del Comitato.

I verbali delle riunioni debbono riportare oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.

I verbali sono trasmessi ai componenti del Comitato, di norma, entro un mese dalla riunione. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche sono inoltrate per iscritto alla Segreteria Tecnica del Comitato, in tempo utile per l'approvazione del verbale nella successiva riunione.

L'approvazione del verbale può avvenire, altresì, su iniziativa del Presidente, secondo la procedura di consultazione per iscritto di cui al successivo art. 7.

Art. 7

(Consultazioni per iscritto)

Nei casi di necessità motivata il Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato.

I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati ai membri del Comitato, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro dieci giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica o fax.

La mancata espressione per iscritto da parte di un membro del Comitato del proprio parere vale assenso.

Il Presidente informa i membri dell'esito della procedura.

Art. 8

(Trasmissione della documentazione)

La trasmissione di atti e documenti tra i membri del Comitato e la Segreteria Tecnica del Comitato è effettuata, preferibilmente, a mezzo posta elettronica.

Nel caso in cui la natura dei documenti non consenta la trasmissione a mezzo posta elettronica, deve essere prioritariamente utilizzata la trasmissione a mezzo fax.

I membri del Comitato comunicano alla Segreteria Tecnica l'indirizzo di posta elettronica ed il numero del fax di riferimento, nonché tempestivamente ogni eventuale variazione degli stessi.

L'indirizzo di posta elettronica della Segreteria Tecnica è: cdsfse@regione.veneto.it

Art. 9

(Segreteria Tecnica del Comitato)

Il Comitato può avvalersi per l'espletamento delle sue funzioni di un'apposita segreteria tecnica.

E' compito della segreteria tecnica predisporre i verbali delle riunioni ed ogni altra documentazione utile alla seduta del Comitato.

La segreteria tecnica del Comitato di sorveglianza è in capo all'Autorità di Gestione.

Gli oneri di funzionamento della Segreteria tecnica, dotata di un numero di addetti adeguato all'entità dei compiti da assolvere, ivi comprese le spese accessorie per il personale dedicato, sono poste a carico delle risorse dell'asse Assistenza Tecnica del POR FSE Ob. CRO 2007/2013, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 56 del Regolamento (CE) 1083/2006 in materia di ammissibilità della spesa.

Art. 10

(Compiti dei dirigenti delle direzioni regionali ai fini del funzionamento del Comitato)

I dirigenti regionali responsabili delle Direzioni che partecipano all'attuazione del POR inviano semestralmente alla Segreteria Tecnica del Comitato una relazione sullo stato di attuazione delle attività di competenza, evidenziando le difficoltà incontrate e le iniziative tecniche ed amministrative intraprese per migliorarne l'attuazione, nonché una valutazione dei progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi specifici. Nel caso in cui tali relazioni debbano formare oggetto di discussione del Comitato, esse debbono pervenire alla Segreteria Tecnica, al più tardi, entro 20 giorni lavorativi antecedenti alla

riunione del Comitato stesso, per consentire la tempestiva diramazione della documentazione ai membri del Comitato.

Analogamente, al fine di consentire la predisposizione della documentazione per le riunioni del Comitato, i componenti del Comitato stesso provvedono all'invio alla Segreteria Tecnica, di eventuali documenti, oggetto di specifiche richieste di discussione del Comitato, entro lo stesso termine.

Art. 11 (Procedure di modifica del POR)

L'Autorità di Gestione del POR sottopone al Comitato di Sorveglianza, per la relativa approvazione, le eventuali proposte di modifica del POR, ai fini del successivo inoltro alla Commissione Europea che, entro un termine di tre mesi a decorrere dalla notifica ufficiale da parte dello Stato italiano, assume la relativa decisione.

Art. 12 (Gruppi di lavoro)

Il Comitato di Sorveglianza può istituire alcuni gruppi di lavoro settoriali e tematici, come strumento di approfondimento di specifiche tematiche.

I gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato, secondo le modalità di funzionamento fissate dal Comitato stesso.

La composizione dei gruppi di lavoro e dei rispettivi coordinatori sarà proposta dall'Autorità di Gestione del POR e approvata dal Comitato, sulla base dei criteri di competenza per materia e di interesse per tema di riferimento specifico del gruppo.

Art. 13

(Trasparenza e comunicazione)

Il Comitato di Sorveglianza garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine, al termine delle riunioni del Comitato, il Presidente provvederà alla diffusione di un comunicato stampa che riprenda la sintesi delle principali deliberazioni assunte.

Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato i verbali delle riunioni, una volta approvati, saranno resi disponibili per la consultazione nell'apposito sito della Regione del Veneto www.regione.veneto.it a cura del Responsabile della Comunicazione del POR FSE Ob. CRO 2007/2013, di concerto con la Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza, anche attraverso strumenti di comunicazione appositamente creati.

I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente e con l'eventuale coinvolgimento della Commissione nel rispetto del regolamento (CE) della Commissione n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006.

Il responsabile della comunicazione del POR sottopone al Comitato di Sorveglianza periodicamente una comunicazione sulla qualità e l'efficienza delle azioni informative e pubblicitarie, corredata eventualmente di idonei prodotti dimostrativi.

Art. 14

(Norme attuative)

Il presente Regolamento può essere modificato, con deliberazione del Comitato di Sorveglianza, d'intesa con l'Autorità di Gestione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le norme del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, le disposizioni del Quadro Strategico Nazionale (QSN), adottato con decisione della Commissione

C(2007)3329 del 13 luglio 2007, del Programma Operativo Regionale (POR) FSE Ob. CRO 2007-2013, approvato con decisione della Commissione C(2007) 5633 del 16 novembre 2007, e delle altre disposizioni regolamentari comunitarie, comunque pertinenti.